TESI CHE CARLO PERECINI DI VICENZA DOTTORE IN FILOSOFIA SI PROPONE...

Carlo Perecini

Digitized by Google

TESI

CHE

CARLO PERECINI

DI VICENZA

DOTTORE IN FILOSOFIA

SI PROPONE DIFENDERE NELLA PUBLICA SUA PROMOZIONE

AL GRADO DI

DOTTORE IN AMBE LE LEGGI

NELLA IMP. REGIA

UNIVERSITÀ DI PADOVA

NEL SETTEMBRE MDCCCL

PADOVA

COI TIPI DI A. BIANCHI

—

al Santo

Digitized by Google

Digitized by Google

DIRITTO NATURALE, E CODICE CRIMINALE.

1. *Piuttosto che dire il Diritto naturale una scienza pericolosa agli Stati, ne veggano i Politici la necessità di uniformarvi le leggi positive.*

2. *La effettiva disuguaglianza dei diritti degli uomini considerati quali esistono, non ripugna all' eguaglianza del diritto originario.*

3. *La società civile è voluta dalle leggi di natura.*

4. *Lo inspirare terrore nell'animo dei futuri delinquenti non deve essere lo scopo nell' esecuzione della pena.*

STATISTICA.

5. *Nell' esposizione statistica i fatti facilmente vengono sfigurati per ispirito di partito.*

6. *È un errore quello di credere pericolosa la pubblicità, e misura di cautela la segretezza di alcune nozioni statistiche, forse le più interessanti.*

7. *L'aumento della popolazione è un dato certo della prosperità della nazione, nè il fatto dell' Irlanda vale a provare il contrario.*

8. *Il contrasto fra la ricchezza e la povertà è assai meno forte e penoso in Italia, che in tutti gli altri paesi d' Europa.*

Digitized by Google

104

EX JURE ECCLESIASTICO.

9. *Omnimoda separatio Ecclesiae ab ordine civili vel impossibilis, vel graviter perniciosa.*

10. *Primatus in Romano Pontifice perseverat, et ille non honoris tantum, sed etiam jurisdictionis.*

11. *Naturales proprietates Catholicae Ecclesiae non solum demonstrant populo non esse jus pastores eligere, sed etiam hujus juris impossibilitatem ostendunt.*

12. *Temporalis populorum felicitas erit Catholicae Religionis effectus, sed minime ejus finis, sicut nonnulli recentes Philosophi autumant.*

DIRITTO ROMANO E FEUDALE.

13. *L'oggetto delle leggi delle XII Tavole fu di confermare e di definire, piuttosto che di allargare o di alterare il Diritto romano.*

14. *L'arrogazione interessava lo Stato, molto più che l'adozione propriamente detta.*

15. *È principio pieno di equità quello del nuovo Diritto romano, che a' coeredi prescrive la collazione dei soli beni loro pervenuti dalla persona della cui successione si tratta.*

16. *Quando il feudo passava in altrui in forza di convenzione o di una sostituzione, non sempre competeva al Signore il diritto al laudemio.*

Digitized by Google

DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO E MARITTIMO.

17. *Le Borse sono utilissime al commercio, perciò appunto che da esse risulta una norma sicura pei contratti che vi si conchiudono.*

18. *L' impedire la libera circolazione delle azioni sociali è fatto contrario all' ordine economico.*

19. *La causale, sia vera, sia falsa, non è essenziale alla lettera di cambio, e quindi è giusto che non si esiga dalla legge.*

20. *Le differenze del contratto di cambio marittimo da quello di assicurazione non tolgono che questi due contratti abbiano fra loro molta affinità.*

DIRITTO CIVILE.

21. *La disposizione che il legato venga determinato dal giudice avuto riguardo alla condizione ed ai bisogni del legatario, ove la persona cui era affidata la scelta non possa o non voglia farla, non sembra favorire la volontà del testatore.*

22. *Alla retta applicazione del* § 685, *Parte II., è necessario distinguere le disposizioni che hanno per oggetto un' opera pia da quelle che tendono ad uno scopo di pubblica o comune utilità.* (*Prockner*)

Digitized by Google

110

23. *È falso ciò che sostiene il Nippel, che i diritti personali cioè possano usucapirsi.*

SCIENZE E LEGGI POLITICHE.

24. *L' utilità generale e costante che identificasi colla giustizia deve essere la base fondamentale della sana Politica.*

25. *Le leggi influiscono potentemente sui costumi. Se rispondono ai bisogni dei costumi sono utili, altrimenti sono deboli ed anche funeste.*

26. *Il migliore dei sistemi economici si è quello della libertà commerciale.*

27. *È saggia e prudente la disposizione del* § 248, *Parte II, che, eccettuato il caso del* § 255, *l'adulterio non possa mai essere inquisito e punito* ex officio, *ma onninamente a richiesta della parte offesa.*

PROCEDURA E NOTARIATO.

28. *Ambedue i mezzi indicati dal Regolamento per dimostrare che un documento è scritto o di mano dell'avversario, o di mano d' un defunto, riescono spesso pericolosi ed incerti.*

29. *L'origine de' notaj, anzichè degradarne la professione, mostra il Notariato un ufficio il più onorevole ed importante.*

97 944698

Digitized by Google